



# COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso)

Prot. n. 28261

## **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVO E DI ANIMAZIONE PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2006 - 30 NOVEMBRE 2008**

**(VALORE A BASE D’ASTA: EURO 170.000,00)**

### **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

#### **Art. 1 - Oggetto dell’appalto**

Il presente capitolato regola l’affidamento del **Servizio di assistenza domiciliare** e del **Servizio educativo e di animazione** del Comune di Valdobbiadene (nel prosieguo chiamato Comune) a Cooperativa sociale, la quale dovrà garantire con proprio personale tutte le prestazioni di natura socio-assistenziale richieste, nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **Art. 2 - Prestazioni richieste nell’ambito dell’appalto**

##### **A) ASSISTENZA DOMICILIARE**

1. Il servizio ha quale fine il recupero dell’autonomia, ove possibile, o il mantenimento delle potenzialità dell’utente, per consentirgli la permanenza nel proprio contesto di vita; pertanto le prestazioni, rivolte a persone svantaggiate, anziani, inabili, minori, disabili, o a nuclei familiari con soggetti a rischio di emarginazione, vengono effettuate presso il domicilio dell’utente stesso.

2. Le prestazioni richieste nell’ambito del servizio sono le seguenti:

- attività di assistenza diretta e cura di persone disabili, inferme e/o allettate (ivi compresi alzata dal letto, igiene personale, vestizione, mobilizzazione, bagno presso l’abitazione dell’utente oppure accompagnamento ed effettuazione di tali servizi in locale attrezzato, individuato dal Comune);
- prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione, non legate a situazioni a rischio specifico e non separabili da attività integrata di assistenza alla persona (es. frizioni e massaggi antidecubito, corretta deambulazione, utilizzo di accorgimenti o ausili atti a raggiungere o consentire l’autosufficienza, controllo e/o somministrazione di medicinali in collegamento con il medico di base e il Servizio infermieristico a domicilio).
- aiuto per il governo della casa e le attività domestiche (ivi compresi pulizia dell’abitazione, preparazione dei pasti presso il domicilio dell’utente, aiuto organizzativo rispetto alla gestione della casa, cambio biancheria e lavaggio e stiratura degli indumenti). Per la lavatura e la stiratura della biancheria e del vestiario non effettuabile a domicilio degli utenti, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire il servizio di lavatura e stiratura

mediante utilizzo di strutture e mezzi propri ovvero mediante affidamento in subappalto ad altra ditta.

- consegna e aiuto nella somministrazione dei pasti;
- collaborazione nel disbrigo di commissioni, per l'acquisto generi alimentari e per altre necessità;
- accompagnamento e/o trasporto della persona, anche fuori della località di residenza, per favorire o mantenere una vita di relazione, per visite ed analisi mediche, per ricoveri ospedalieri, per riscossione pensioni, ecc;
- sostegno del nucleo familiare con presenza di minori e/o disabili o con persone a rischio di emarginazione;
- collaborazione con il servizio sociale per le manifestazioni e le iniziative di aggregazione sociale programmate.

#### B) SERVIZIO EDUCATIVO E DI ANIMAZIONE

1. Il servizio educativo e di animazione ha come fine la prevenzione del disagio e la promozione dell'agio in favore di minori, giovani, disabili e famiglie.

2. Le prestazioni richieste nell'ambito del servizio sono le seguenti:

- individuazione di bandi di finanziamento, predisposizione di progetti, collaborazione nell'attuazione degli stessi nell'ambito dei programmi dei servizi sociali;
- coordinamento delle attività giovanili e delle iniziative rivolte alle famiglie e ai minori, per garantire anche il collegamento tra gruppi, enti e istituzioni del territorio;
- collegamento tra la consulta comunale del volontariato e le associazioni e i gruppi locali;
- collaborazione per la predisposizione dei progetti per accedere ai finanziamenti del centro servizi per il volontariato;
- accompagnamento delle persone svantaggiate nell'ambito dei percorsi di inserimento lavorativo al fine di favorirne l'autonomia.

#### **Art. 3 - Durata dell'appalto**

1. L'appalto ha durata biennale, decorrente dal 1° dicembre 2006 e sino al 30 novembre 2008.

2. Alla fine del biennio l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta salva la facoltà, per il Comune, di prorogare il servizio per un periodo massimo di 6 mesi. Nel caso il Comune si avvalga di tale facoltà, la ditta appaltatrice dovrà garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali.

#### **Art. 4 - Obblighi della ditta appaltatrice**

##### A) SERVIZIO DOMICILIARE

L'appalto comporta i seguenti obblighi a carico della ditta appaltatrice:

- a) impiegare, per l'espletamento delle prestazioni descritte all'art. 2, almeno 4 operatori addetti all'assistenza in possesso dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dagli organi competenti;
- b) fornire al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'elenco degli operatori che impiegherà nel servizio e tutte le informazioni inerenti qualifica, livello, titolo di studio, formazione ed esperienza professionale acquisita, ecc..
- c) nominare un coordinatore referente della cooperativa che collabori con l'assistente sociale nell'organizzazione del servizio, partecipi all'equipe di coordinamento, provveda alla sostituzione degli operatori assenti.
- d) comunicare per iscritto ogni variazione degli operatori utilizzati o del coordinatore, prima della relativa sostituzione.

- e) assicurare una continuità nella qualificazione degli operatori addetti all'assistenza, attraverso la frequenza, da parte degli stessi, di corsi di aggiornamento senza alcun addebito al Comune del tempo a tal fine utilizzato dagli operatori stessi e dei relativi costi di partecipazione;
- f) fornire agli operatori attrezzature e strumenti per l'effettuazione del lavoro (es. materiali per toilette, materiali di protezione monouso,...), nonché automezzi per l'espletamento del servizio;
- g) fornire ai propri operatori, per il servizio di cui al presente appalto, i segni di riconoscimento individuati dal Comune.

#### B) SERVIZIO EDUCATIVO E DI ANIMAZIONE

L'appalto comporta i seguenti obblighi a carico della ditta appaltatrice:

- a) impiegare, per l'espletamento delle prestazioni descritte all'art. 2, personale con qualifica di operatore di comunità in possesso del titolo di studio rilasciato dagli organi competenti;
- b) fornire al Comune, prima dell'inizio dell'attività, il nominativo dell'operatore che impiegherà nel servizio e tutte le informazioni inerenti qualifica, livello, titolo di studio, formazione ed esperienza professionale, ecc., e comunicare per iscritto ogni variazione dell'operatore impiegato, prima che essa abbia effetto;
- c) assicurare una continuità nella qualificazione dell'operatore, attraverso la frequenza, da parte dello stesso, di corsi di aggiornamento e qualificazione, senza alcun addebito al Comune del tempo a tal fine utilizzato dallo stesso;
- d) presentare al Comune una relazione trimestrale di verifica sullo stato di attuazione delle attività assegnate;
- e) utilizzare, per l'espletamento del servizio, gli automezzi in disponibilità della ditta appaltatrice;
- f) fornire ai propri operatori, per il servizio di cui al presente appalto, i segni di riconoscimento individuati dal Comune.

Il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo ai soggetti seguiti e sulle informazioni assunte a domicilio dagli utenti del servizio o dai loro familiari.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Comune attribuisce alla ditta appaltatrice l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali cui all'art. 4, comma 1, lett. g), del medesimo decreto, relativamente ai dati personali e sensibili trattati dalla ditta medesima e dai propri operatori nell'espletamento dei servizi; a tal fine la stessa dovrà nominare, in qualità di incaricati del trattamento, gli operatori impiegati nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Il Comune, per gravi motivi, potrà richiedere la sostituzione degli operatori non idonei al servizio.

Oltre all'osservanza di tutte le norme contenute nel contratto di appalto e nel presente capitolato, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali nonché dalle ordinanze comunali attinenti ai servizi oggetto dell'appalto.

### **Art. 5 - Gestione del servizio**

#### A) ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio si estende ordinariamente su 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato. Le prestazioni, da fornirsi ordinariamente di mattina, verranno specificatamente richieste dal Comune sulla base di un piano di intervento settimanale formulato e coordinato dall'assistente sociale responsabile del servizio comunale di assistenza domiciliare.

La medesima assistente sociale svolgerà le funzioni di coordinamento del servizio stesso.

Ogni quindici giorni, presso il Comune, è prevista una riunione d'equipe della durata di circa due ore, alla quale dovranno partecipare gli addetti all'assistenza impegnati nel servizio domiciliare, al fine di verificare l'andamento dello stesso e attuare l'inserimento di eventuali nuovi casi.

I tempi dedicati al coordinamento e i tempi e costi di trasferimento vengono riconosciuti nella misura forfetaria del 30 per cento del tempo dedicato alle prestazioni.

Il numero di ore massime previste per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare viene stimato in 11.100 (delle quali 9.000 previste nel biennio e 2.100 nell'eventuale periodo di proroga), comprensive dei tempi dedicati al coordinamento e dei tempi e costi di trasferimento.

Indicativamente, si informa che nel biennio 1 giugno 2004 – 31 maggio 2006 sono state richieste circa 9.000 ore.

#### B) SERVIZIO EDUCATIVO E DI ANIMAZIONE

Il servizio si estende ordinariamente su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

Le prestazioni saranno specificatamente richieste dal Comune, sulla base di un piano di attuazione dei programmi dei servizi sociali formulato e coordinato dall'assistente sociale responsabile del servizio educativo e di animazione.

Il luogo dello svolgimento delle mansioni assegnate verrà concordato contestualmente al piano sopra indicato, alternando la presenza presso le sedi comunali e i locali della cooperativa.

Il numero di ore massime previste per l'espletamento del servizio è di 1.300 (delle quali 1.040 previste nel biennio e 260 per l'eventuale periodo di proroga).

Si informa, a titolo indicativo, che nel biennio 1 giugno 2004 – 31 maggio 2006 sono state richieste circa 950 ore.

#### **Art. 6 - Carattere del servizio**

1. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e non potranno essere sospesi, abbandonati o ritardati nell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146. In caso di scioperi del personale della ditta la stessa dovrà darne comunicazione al competente servizio comunale entro le ore 12.00 del terzo giorno antecedente quello di inizio dello sciopero.

2. Per ogni violazione di quanto previsto al comma 1 verrà applicata una penale compresa fra € 100 ed € 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di inadempienze reiterate per più di tre volte nel corso di un anno.

3. Gli importi di cui al comma 2 verranno trattenuti sulle somme a qualsiasi titolo dovute alla ditta appaltatrice ovvero, se insufficienti, mediante escussione totale o parziale della cauzione.

#### **Art. 7 - Copertura assicurativa e garanzie.**

1. A garanzia degli obblighi inerenti all'appalto, la ditta appaltatrice dovrà prestare una cauzione ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La ditta appaltatrice si impegna ad attivare tutte le misure e tutti gli accorgimenti necessari ad impedire o prevenire fatti che causino danni all'ambiente, alle persone o alle cose sia del Comune sia di terzi. La stessa è civilmente e penalmente responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati a persone, animali o cose durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, e terrà sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità o azione possa essere intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi di cui trattasi. A tal fine la ditta dovrà stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile, per un massimale di almeno € 1.000.000,00 (un milione), avente validità estesa su tutti il periodo di durata dell'appalto. Copia della polizza sottoscritta, comprensiva delle condizioni generali e

particolari, dovrà essere consegnata al Comune prima della stipulazione del contratto.

### **Art. 8 - Pagamenti**

1. La fattura dovrà essere presentata mensilmente e dovrà essere redatta addebitando distintamente:

- le ore prestate per il servizio domiciliare, comprensive della quota riconosciuta forfetariamente ai sensi dell'art. 5;
- le ore prestate per il servizio educativo e di animazione.

A comprova delle prestazioni effettuate ed a corredo della fattura, alla stessa dovrà essere allegato l'elenco dettagliato delle prestazioni di assistenza domiciliare effettuate (distinta per tipologia di prestazione, per utente e per operatore) e delle prestazioni rese nell'ambito del servizio educativo e di animazione.

2. I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della fattura mensile, previa attestazione dell'assistente sociale competente sulla regolarità dei servizi addebitati.

### **Art. 9 - Divieto di cessione del contratto**

1. La ditta appaltatrice è tenuta a eseguire in proprio i servizi oggetto dell'appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006 relativamente alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione.

### **Art. 10 - Subappalto**

1. E' vietato il subappalto di una o parte delle prestazioni connesse con l'esecuzione dell'appalto, di cui all'art. 2 del capitolato speciale di appalto. La ditta appaltatrice potrà comunque avvalersi del subappalto per l'esecuzione di eventuali attività connesse con l'esecuzione delle prestazioni. Qualora intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà dichiarare in sede di gara le attività per le quali intende avvalersi del subappalto. In ogni caso il subappalto deve essere preventivamente approvato dal Comune e la quota subappaltabile non potrà essere superiore al dieci per cento del valore dell'appalto. L'affidamento in subappalto è soggetto alle seguenti disposizioni:

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (normativa antimafia);
- che, prima dell'affidamento del subappalto, la ditta appaltatrice presenti al Comune la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all'art. 5, comma 1, pt. 1.3., ed i requisiti di idoneità professionale di cui al medesimo art. 5, comma 1, pt. 1.1., lett. a), del bando di gara.

2. Poiché il subappalto potrà avere ad oggetto non le prestazioni di cui all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto bensì esclusivamente singole attività a queste connesse, il corrispettivo delle stesse dovrà essere liquidato direttamente dalla ditta appaltatrice al subappaltatore, essendo compreso nel valore delle prestazioni pagate dal Comune.

### **Art. 11 - Risoluzione del contratto**

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa formale diffida da recapitarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e trascorsi 60 giorni dalla medesima, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio protratta, senza giustificato motivo, per oltre due giorni consecutivi;
- b) cessione del contratto o subappalto senza preventiva autorizzazione del Comune;
- c) scioglimento della cooperativa o cancellazione della stessa dall'Albo regionale delle cooperative sociali;

d) in presenza di gravi violazioni alle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio.

2. Nei casi previsti al precedente comma 1, alla ditta appaltatrice sarà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati dal competente servizio comunale, al netto delle penalità applicate e delle spese sostenute dal Comune, e la stessa sarà tenuta al risarcimento dei danni procurati al Comune, senza pregiudizio dell'azione penale.

3. In conseguenza della risoluzione del contratto verrà altresì incamerata la cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'estinzione anticipata del contratto, e alla ditta appaltatrice non spetteranno risarcimenti di alcun genere.

4. Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, al venir meno della necessità del servizio da parte del Comune per eventuale mancanza ovvero drastica riduzione del numero di utenti, o per altro prevalente interesse pubblico, con preavviso scritto di 3 mesi, da recapitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che la ditta possa avanzare pretese di risarcimento dei danni o indennizzi di sorta.

5. Qualora la ditta appaltatrice recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune potrà rivalersi interamente sulla cauzione, a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1386 del c.c., salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno derivatogli per l'affidamento del servizio ad altra ditta fino alla data di scadenza del contratto.

#### **Art. 12 – Rinvio a norme**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa nazionale e regionale e ai regolamenti comunali in materia.